



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 98/ACVCT/V

Rii.: Vs.

Allegati:

Roma, 20 gennaio 2005

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane Tutte

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane Tutti

LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza Tutti

LORO SEDI

All'ASSITOL (fax 0669940118)

All'ASSOBIODIESEL (fax 0669940214)

Alle Ditte:

BAKELITE (fax 0331375082)
BIODIESEL KARTNTEN (fax +43425590812)
BIOENERGY (fax +43262242371)
c/o Studio Salute Treviso (fax 042256467)
BIONOR (fax +34945337181)
COMLUBE (fax 0302130479)
DEFILU (fax 0292103893)
DP LUBRIFICANTI (fax 0692850471)
ESTERECO (fax 0543411655)
FOX PETROLI (fax 0721403505)
ITAL BIOIL (fax 0806901767)
MYTHEN (fax 0233020738)
NEW (fax +4923654986570)
NOVAOL AUSTRIA (fax +43216260688)
NOVAOL FRANCE (fax +33140803051)
NOVAOL ITALIA (fax 0258210569)
REDOIL (fax 0815198323)

OGGETTO: BIODIESEL: assegnazione anticipazioni quote di contingente nell'ambito del programma agevolativo 1/01/2005 – 31/12/2010 previsto dalla legge finanziaria 2005: prestazione delle cauzioni.

Con la nota prot. n.4015 del 30/12/2004, sono state impartite istruzioni in merito alla procedura da seguire per l'immissione in consumo di biodiesel dagli impianti produttori a partire dal 1/1/2005, e per usufruire di quote di prodotto

esente da accisa, da assegnare come anticipazione della prima annualità del programma 1/1/2005-31/12/2010. Nella medesima nota è stato precisato l'ammontare delle garanzie che dovranno essere prestate dagli operatori per lo svolgimento della loro attività nello specifico settore.

Poiché, a questo riguardo, sono state manifestate alcune perplessità alla scrivente in merito all'esatto calcolo della cauzione, si dispone quanto segue.

La possibilità di concedere l'esonero cauzionale previsto dall'art.5, comma 3, del D.Lgs. n.504/95 a favore delle ditte affidabili e di notoria solvibilità trova fondamento giuridico in una disposizione normativa espressa che attribuisce all'amministrazione finanziaria la facoltà di disporre l'esonero dall'obbligo di prestare la specifica cauzione prevista nel medesimo comma. Tale facoltà non è stata menzionata, invece, nell'art.4 del Decreto Legge n. 452 del 28 dicembre 2001, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n.16, e, pertanto, non si può ritenere estensibile ad una fattispecie diversa l'agevolazione prevista, invece, specificatamente per una determinata tipologia di garanzia. Tale specificità deriva dal fatto che l'esonero dalla cauzione nella misura del 10% dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti in un deposito fiscale deve intendersi limitato alle ditte che operano nel regime ordinario delle immissioni in consumo effettuate secondo le disposizioni dettate dall'art.3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, per le quali, cioè, sono stabiliti precisi termini per il pagamento dell'accisa.

Nel caso di immissioni in consumo di biodiesel rientrante tra le quote assegnate in anticipazione, per le quali è chiesta una cauzione pari al 30% dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio, ai sensi del sopra citato art.4 del Decreto Legge n. 452/01, la garanzia richiesta è, invece, specifica per una diversa particolare fattispecie di immissione in consumo, che riguarda prodotto per il quale si concede una sospensione dell'esigibilità *sine die*, fino al momento in cui sarà reso noto il parere della Commissione europea sull'ammissibilità dell'agevolazione, che potrà rendere inefficace l'intero programma agevolativo. Di conseguenza, non si ritiene possibile in questo caso, al contrario delle immissioni in consumo ordinarie per le quali la sospensione dell'esigibilità termina in date prestabilite dalla legge, concedere alcun esonero cauzionale, né ammettere il parziale sgravio dell'ammontare da garantire con la quota parte oggetto di esonero. Quest'ultimo deve considerarsi efficace limitatamente ai quantitativi estratti in regime ordinario, per i quali si prevede il pagamento ai sensi del citato art.3, e non per quelli da immettere in consumo in esenzione di imposta in regime di

anticipazione, per i quali dovrà, quindi, essere prestata apposita garanzia valida fino a quando non si esprimerà il predetto organo comunitario.

Si precisa, infine, che l'ammontare della cauzione dovrà essere commisurato al quantitativo di biodiesel che costituirà oggetto della richiesta di anticipazione, e, pertanto, la polizza fidejussoria dovrà essere presentata contestualmente a quest'ultima.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter de Santis